

# Cause riunite C-436/08 e C-437/08

## Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH e Österreichische Salinen AG

**contro**

### **Finanzamt Linz**

(domande di pronuncia pregiudiziale  
proposte dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)

«Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Esenzione dei dividendi di origine nazionale — Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni — Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati — Prove richieste riguardo all'imposta estera imputabile»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate l'11 novembre 2010 . . . . .	I-309
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 febbraio 2011 . . . . .	I-355

#### Massime della sentenza

1. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)
2. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)

3. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)
4. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)
5. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)
6. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi*  
(Art. 63 TFUE)

1. L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale preveda l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che subordini tale esenzione per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo all'esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella misura in cui soltanto l'esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per

raggiungere gli obiettivi della normativa in questione.

(v. punto 75, dispositivo 1)

2. L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti dall'imposta sulle società i dividendi di portafoglio che una società

residente percepisce da un'altra società residente, assoggettando invece a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione però che l'imposta pagata nello Stato di residenza di quest'ultima società venga imputata all'imposta dovuta nello Stato membro della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti a quest'ultima per poter beneficiare di tale imputazione non siano eccessivi. Eventuali informazioni che vengano richieste dall'amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria dei dividendi in merito all'imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato di residenza di quest'ultima sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell'imputazione e non possono essere considerate come un onere amministrativo eccessivo.

(v. punto 104, dispositivo 2)

3. L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire una doppia imposizione economica, esenti dall'imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente e distribuiti da un'altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, non preveda né l'esenzione dei dividendi, né

un sistema di imputazione dell'imposta pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

(v. punto 138, dispositivo 3)

4. L'art. 63 TFUE non osta alla prassi di un'autorità tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi, applichi il metodo dell'imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società distributrice ed il metodo dell'esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente il metodo dell'esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire o ad attenuare l'imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che l'amministrazione tributaria nazionale richieda alla società beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all'imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest'ultima è inerente al funzionamento stesso del metodo dell'imputazione e non pregiudica, in quanto tale, l'equivalenza dei metodi dell'esenzione e dell'imputazione.

(v. punto 147, dispositivo 4)

5. L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi, e che prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi applicando il metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell'imputazione ai dividendi distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, se e in quanto tale normativa non consenta, in ipotesi di applicazione del metodo dell'imputazione, di riportare l'imputazione dell'imposta sulle società pagata nello Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l'esercizio nel corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite di esercizio.
6. L'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l'imputazione dell'imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, al fine di prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall'esercizio parallelo, da parte degli Stati in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.

(v. punto 173, dispositivo 5)

(v. punto 173, dispositivo 5)